

CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n. 1324 del 23.07.2013

Convenzione quadro 1931/2015

TRA

IL SOGGETTO PROMOTORE:

l'Università Iuav di Venezia con sede in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato - con delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2009 - dal delegato del Rettore, dott.ssa Lucia Basile, Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, nata a Venezia il 27 novembre 1971 e domiciliata per la carica presso l'Università Iuav di Venezia – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia

e

IL SOGGETTO OSPITANTE:

(denominazione) con sede legale (indirizzo completo)....., codice fiscale/Partita IVA, rappresentato/a dal Sig., nato ail/...../.....in qualità di rappresentante legale

L'azienda è seguita dallo Studio commercialista e/o Consulente del lavoro (denominazione) _____ nella persona di _____

PREMESSO CHE

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo all. "A" in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- d) di aver ottenuto l'accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionali di cui alla Convenzione quadro per attività di tirocinio professionale (Rep.n.1931del 1 dicembre 2015) in data.....

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23.07.2013;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto di tirocinio professionale e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. La copertura assicurativa dagli infortuni e della responsabilità civile generale é sostenuta dal soggetto promotore e garantita dalle polizze stipulate dallo stesso e attualmente in vigore;
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 della DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 1324 del 23.07.2013;
7. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante così come previsto dall'art. 8 dell'all. A alla DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste.

Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio

1. Il progetto di tirocinio, congiuntamente definito, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, visto dal Coordinatore di Tirocinio, viene sottoscritto dal soggetto promotore.
2. L'indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta dal soggetto ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a
 - a) Indicare nel progetto di tirocinio un tutor accademico di riferimento;
 - b) Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - a) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
 - b) Individuare un Responsabile di tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
 - d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
 - e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla DGR 1324/2013;
 - f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;

- g) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
- h) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- i) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al massimo di 12 mesi;
2. La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

(luogo), (data)